

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 13.06.2025, con la quale viene demandata al sottoscritto l'emanazione di apposita ordinanza di istituzione di un'area pedonale in orario serale nella piazza Mazzini e nella piazza Martiri, in considerazione della centralità delle stesse e tale da consentire la creazione di un'area dedicata alla socializzazione in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che è pertanto intenzione dell'amministrazione comunale, nel periodo estivo, e serale, ampliare le aree da destinare alla pedonalizzazione, con lo scopo di migliorare la tutela del centro urbano tramite interventi che possano suscitare ulteriori effetti benevoli che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico e migliore fruibilità per le attività commerciali presenti all'interno del centro storico stesso;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. che definisce l'Area Pedonale "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

PRESO ATTO che l'istituzione dell'area pedonale nella Piazza Mazzini e nella Piazza Martiri, interessa ai fini viabilistici anche la Via Cavour e il Vico I Martiri;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di introdurre disposizioni a tutela della circolazione stradale prevedendo il divieto di transito nella suddetta area secondo gli orari e giorni, così come indicati dall'amministrazione comunale;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto del Sindaco, n. 16 del 30.12.2024 con il quale viene confermato al sottoscritto Dott. Ing. Claudio Piras l'incarico di posizione organizzativa del settore IV Polizia Locale – Urbanistica - Edilizia e la responsabilità della gestione nelle materie di competenza;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 19:30 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

per il periodo dal 20 al 25 giugno, in occasione delle celebrazioni della Festa di San Giovanni Battista in corso di organizzazione;

per i giorni 27, 28 e 29 giugno;

per il periodo dal 01.07.2025 al 31.08.2025;

per i giorni 5, 6 e 7 e 12, 13 e 14 settembre;

IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO CON ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE nelle Piazze Mazzini e Martiri e nel Vico I Martiri;

a far data dalla riapertura alla circolazione della via Cavour (oggetto di lavori di rifacimento della pavimentazione) **il DIVIETO DI TRANSITO (eccetto residenti) e SOSTA** nella stessa, dalle ore 19:30 sino alle ore 02:00 del giorno successivo;

La chiusura delle piazze Mazzini e Martiri mediante transenne mobili da collocare all'intersezione con la via Cagliari, con la via Cavour e la via Umberto I;

L'istituzione di un DIVIETO DI SOSTA nella via Umberto I, lato destro, dal civico 11 al civico 7, (eccetto per i residenti di Piazza Mazzini, Piazza Martiri e Vico I Martiri) nella fascia oraria dalle 19:30 alle 02:00 del giorno successivo;

SOSPENDE nel periodo indicato nella presente Ordinanza ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della stessa;

DISPONE che:

- Si provveda, al posizionamento nei tratti stradali interessati della segnaletica verticale informativa nonché la segnaletica per l'attuazione delle modifiche alla circolazione anche sulle strade limitrofe coerentemente con la presente Ordinanza;
- Si provveda a posizionare adeguata segnaletica secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza con cartelli che indichino gli estremi e i termini della presente Ordinanza;
- Si provveda a coprire la segnaletica in contrasto con la presente Ordinanza;
- le transenne per la temporanea chiusura al traffico veicolare delle strade siano posizionate e rimosse nelle ore indicate;
- in caso di necessità, qualora dovessero presentarsi situazioni di pericolo e/o emergenza, le transenne dovranno essere immediatamente spostate, tale da consentire eventuale passaggio di mezzi di soccorso, pertanto il personale preposto al posizionamento/rimozione dovrà essere a presidio del blocco temporaneo;

DISPONE le seguenti deroghe e prescrizioni specifiche

Deroga per carico e scarico attività commerciali

È consentito il transito e la sosta temporanea all'interno dell'area pedonale, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 19:30 alle ore 20:30, ai veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico delle merci destinate agli esercizi commerciali e locali presenti nell'area interessata.

Tale deroga è valida solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni e comunque con obbligo di circolazione a passo d'uomo.

Deroga per l'accesso dei partecipanti ai mercatini estivi

È consentito il transito all'interno dell'area pedonale, esclusivamente ai mezzi strettamente necessari al trasporto e al posizionamento di banchetti ed espositori, nei giorni stabiliti per i mercatini estivi, con le seguenti modalità:

Montaggio: dalle ore 19:30 alle ore 20:30, con obbligo di procedere a passo d'uomo;

Smontaggio: dalle ore 24:00 in poi, sempre con obbligo di procedere a passo d'uomo;

È tassativamente vietato il transito veicolare nella fascia oraria intermedia. In tale fascia è ammesso il solo accesso pedonale.

Prescrizioni per i residenti

Ai residenti è consentito il transito nell'area pedonale solo in caso di estrema necessità, con obbligo di procedere a passo d'uomo.

È inoltre consentita la sosta dedicata nella via Umberto I, lato destro, dal civico 11 al civico 7, nella fascia oraria dalle ore 19:30 alle ore 02:00 del giorno successivo. Per esigenze connesse al ridotto numero di stalli a disposizione, la sosta, si riferisce a un massimo un veicolo per nucleo familiare

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale;

che la presente Ordinanza sia trasmessa in copia:

- Alla Prefettura – Cagliari;
- Al Sig. Sindaco - sede;
- Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici - sede;
- All'ANAS S.p.A.;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Teulada;

AVVERTE che chiunque viola il divieto della presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' Art.7 del C.d.S. approvato con D.L. n° 285/92.;

AVVERTE, altresì, che contro il presente atto è esperibile:

- Ricorso al T.A.R. di Cagliari a termini dagli artt. 40 e ss del C.P.A., introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Claudio Piras